



SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA

All'Organismo Italiano Contabilità
ROMA
Mail: staffoic@fondazioneoic.it

Oggetto: risposta alla pubblica consultazione sui documenti OIC 15, OIC 19 e OIC 29

Con riferimento alla pubblica consultazione da Voi promossa negli scorsi mesi, si allega la risposta elaborata per conto di questa Scuola nell'ambito dei corsi di Laurea in Economia dell'impresa e di Laurea magistrale in Amministrazione e gestione d'impresa. La risposta si riferisce ai documenti OIC 15 e OIC 19 e all'OIC 29, limitatamente alla parte riguardante la prima applicazione dei nuovi documenti.
Distinti saluti

IL VICEPRESIDENTE DELLA SCUOLA
Prof. Sergio Brasini

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Crediti



BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il 30 aprile 2016 all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

INDICE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
DEFINIZIONI	4-17
<i>Definizioni tratte dai principi contabili internazionali</i>	13-17
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	18-26
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)	26
RILEVAZIONE INIZIALE	27-46
Requisiti per l'iscrizione iniziale dei crediti	27-29
Rilevazione iniziale dei crediti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione	30-43
<i>Calcolo del costo ammortizzato</i>	30-38
<i>Attualizzazione dei crediti</i>	39-43
Rilevazione iniziale dei crediti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)	44-46
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	47-68
Valutazione successiva dei crediti valutati al costo ammortizzato	47-52
Valutazione successiva dei crediti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)	53-56
Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato	57-63
Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti valutati al costo ammortizzato	64-66
Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti non valutati al costo	

ammortizzato nei bilanci redatti in forma abbreviata (art. 2435-<i>bis</i> c.c.) e nei bilanci delle micro-imprese (art. 2435-<i>ter</i> c.c.)	67-68
CANCELLAZIONE DEI CREDITI	69-75
NOTA INTEGRATIVA	76-83
Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria	76-79
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-<i>bis</i> c.c.)	80-81
Informazioni relative alle micro imprese (art. 2435-<i>ter</i> c.c.)	82-83
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	84
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO E DELL'ATTUALIZZAZIONE	85-88
APPENDICE A – I CREDITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	
APPENDICE B – ESEMPI	

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

* * *

L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 15 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

La nuova versione dell'OIC 15 recepisce l'introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema di attualizzazione dei crediti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Con riferimento ai crediti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, il presente principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Per quanto riguarda i crediti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nel giugno 2014 ed aggiornava la versione del luglio 2005.

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 15 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate all'Appendice A.
3. Vanno osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative ai crediti.

DEFINIZIONI

4. I *crediti* rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti. Tra i crediti sono ricomprese le cambiali attive e le ricevute bancarie (o RIBA).
5. Le *disponibilità liquide* sono rappresentate da:
 - depositi bancari e postali;
 - assegni;
 - denaro e valori in cassa.
6. Il *valore nominale* di un credito è l'ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere.
7. Il *tasso di interesse nominale* di un credito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del credito.
8. L'*attualizzazione*, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future.
L'*attualizzazione* è prevista dall'art. 2426, comma 1, n. 8 laddove si richiede che la valutazione dei crediti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo risulta significativamente diverso da quello di mercato.
9. Il *tasso di interesse di mercato* è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito. (Questa definizione si riferisce ad un *fair value*, ovvero ad un valore teorico, mentre il valore di mercato è un valore effettivo, corrispondente a medie di prezzi di scambio effettivamente avvenuti).

10. La *svalutazione* è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio.
11. La *perdita* è un evento certo e definitivo che coincide con la parte del credito non più recuperabile, anche giuridicamente.
12. Il *bilancio in forma ordinaria* è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 *bis* c.c. e dalle società che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435 *ter* c.c..

Definizioni tratte dai principi contabili internazionali

13. L'art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i crediti tra le attività finanziarie e fornisce le seguenti definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie.
14. “Il *costo ammortizzato* di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.
15. “Il *criterio dell'interesse effettivo* è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo”.
16. “Il *tasso di interesse effettivo* è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)”.
17. “I *costi di transazione* sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è

un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

18. L'articolo 2424 del codice civile prevede che i crediti siano esposti nell'attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell'attivo circolante, a seconda della loro natura:

B III 2 — crediti:

a. verso imprese controllate;

b. verso imprese collegate;

c. verso controllanti;

d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d bis. Verso altri;

C II — Crediti:

1. verso clienti;

2. verso imprese controllate;

3. verso imprese collegate;

4. verso controllanti;

5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari;

5-ter) imposte anticipate;

5 quater) verso altri.

19. La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell'esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce BIII2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante (tendenzialmente di origine

commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce CII dell'attivo).

20. Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:
- di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;
 - della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti nel contratto; e
 - dell'orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.
21. I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo.
22. I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, sono rilevati nelle apposite voci BIII2 a), b), c) e d) (se di natura finanziaria) o nelle voci CII 2), 3), 4) e 5) (se di natura commerciale). Per la definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti si rinvia al disposto normativo dell'art. 2359 c.c.. Le voci BIII2c) e CII4 raccolgono anche i crediti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovvero sia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.
23. Nella voce B10d) del conto economico "*svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide*", si classificano le svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante. Nella voce D19b) del conto economico "*svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*", si classificano le svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. Nella voce A5 del conto economico "*altri ricavi e proventi*" si classificano i maggiori importi incassati sui crediti iscritti nell'attivo circolante e gli storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, quando le cause che le hanno generate vengono meno. Nella voce D18b) del conto economico "*rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*" si classificano gli storni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quando le cause che le hanno generate vengono meno. Nelle voci C16a) e C16d) del conto economico si classificano gli "*altri proventi finanziari*" rappresentati rispettivamente da interessi attivi maturati sui crediti (voce a)), con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime, e i maggiori importi incassati sui crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie (voce d)), con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.
24. Le perdite realizzate su crediti (ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 "*oneri diversi di gestione*" del conto economico per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato.

25. I crediti verso i propri creditori non possono essere compensati e sono rilevati tra le attività in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2423-ter, comma 6, che vieta la compensazione tra partite. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile).

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

26. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, *“lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*. Nella voce CII possono essere ricomprese le voci A *“Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”* e D *“Ratei e risconti”*. In ogni caso nella voce CII, devono essere separatamente indicati i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

Pertanto, le società di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. possono non rispettare quanto previsto ai paragrafi 18, 22 e 23 (per la separata evidenza delle voci D19b), D18b) e C16)).

RILEVAZIONE INIZIALE

Requisiti per l'iscrizione iniziale dei crediti

27. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato; e
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:
 - (a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
 - (b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
 - (c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.

I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.

28. I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società.
29. I crediti incassabili con un’attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività. Se il debitore ha l’opzione di pagare con disponibilità liquide o altra attività, il credito, per il principio della prudenza, è esposto al minore tra il valore incassabile per contanti ed il valore corrente delle attività. Se l’opzione è del creditore, è esposto in base all’ammontare relativo alla scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto sono imputate al conto economico.

Rilevazione iniziale dei crediti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione

Calcolo del costo ammortizzato

30. L’art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che “*i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale*”.
31. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, rispetto al valore determinato in base ai parr. 44-46. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. In tal caso la società applica i paragrafi 44-46, salvo l’applicazione dei paragrafi 39-43 sul processo di attualizzazione.
32. Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, salvo quanto previsto dai paragrafi 39-43, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.
33. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda paragrafo 51).
34. I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all’atto della eventuale successiva cessione del credito non sono inclusi nella valutazione del credito al costo ammortizzato.
35. Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell’interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di

rilevazione iniziale. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 51.

36. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto. In caso di una variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 49.
37. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo non includono le perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità.
38. Le scadenze di pagamento previste contrattualmente sono disattese nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l'entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili.

Attualizzazione dei crediti

39. L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del “*fattore temporale*” nella valutazione dei crediti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse effettivo, come calcolato secondo i paragrafi 30-38, deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.
Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.
40. Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.
41. Salvo il caso previsto dal par. 51, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non è comunque aggiornato.
42. L'attualizzazione dei crediti può non essere applicata ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile. Oltre al caso in cui il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).
43. I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di

mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il credito al tasso di interesse di mercato.

La differenza tra tale valore e valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico nella voce C17, salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. (quest'ultima considerazione non è di facile interpretazione e si suggerisce che vengano indicate quelle che potrebbero essere le diverse nature).

Osservazioni

Il concetto di costo ammortizzato, sinora sconosciuto nell'ordinamento italiano, deve essere ripreso dalla definizione contenuta nello IAS 39, per esplicito rinvio della norma. La suddetta definizione, assai complessa e di non facile interpretazione, può essere però sintetizzata in alcuni aspetti principali. Generalmente riguarda il fatto che per l'acquisizione di un titolo obbligazionario o per l'ottenimento o la concessione di un prestito si debbano sostenere dei costi di tipo amministrativo o comunque connessi con l'operazione. L'obiettivo del criterio consiste nel ricondurre detti oneri all'interno del concetto di "tasso effettivo", ovvero sia il tasso di onerosità del debito o di fruttuosità del credito. In altre parole, si calcola il tasso di sconto che rende il valore attuale di tutte le uscite previste per l'estinzione del debito o tutte le entrate previste per la riscossione del credito pari al valore nominale del debito meno i suddetti costi accessori o al valore nominale del credito aumentato dei relativi costi. In questa maniera il tasso effettivo di onerosità del debito risulterà maggiore del tasso nominale, mentre il tasso di fruttuosità del credito risulterà minore. Il calcolo del tasso effettivo serve poi per imputare a ciascun esercizio interessi "effettivi", mantenendo detto tasso costante per tutta la durata del prestito.

Leggendo la relazione illustrativa del decreto 139/2015, si nota come l'espressione "tenendo conto del fattore temporale" potrebbe essere intesa nel senso che tutti i crediti e tutti i debiti devono essere attualizzati alla data del bilancio se infruttiferi o caratterizzati da tassi di interesse difformi da quelli correnti di mercato. Questa tesi è stata fatta propria dai due documenti pubblicati per consultazione dall'OIC nel marzo 2016, riguardanti il trattamento contabile dei crediti (OIC 15) e dei

debiti (OIC 19): secondo tale interpretazione il processo di attualizzazione si applica ai soli crediti e debiti con scadenza oltre i 12 mesi.

Le nuove norme sono suscettibili di diverse interpretazioni a seconda che si riferiscano a crediti e debiti di regolamento, oppure a crediti e debiti di finanziamento. Nel primo caso, ovvero se si tratta di crediti e debiti che misurano componenti positivi e negativi di reddito, il fenomeno è ben noto in dottrina: si riconoscono gli interessi impliciti in tutte le operazioni di compravendita di beni e servizi, regolate finanziariamente con condizioni difformi da quelle correnti di mercato. Anche se non frequenti nella prassi, le operazioni contabili di scorporo di tali interessi dai corrispondenti ricavi di vendita e costi d'acquisto di beni e servizi sono perfettamente in linea con i corretti canoni di ragioneria. Peraltro, il riferimento alla durata di 12 mesi contenuto nei documenti attualmente in consultazione dovrebbe considerarsi meramente convenzionale e suscettibile di modifica, a seconda delle condizioni in uso nei diversi mercati. Ad esempio, per le merci normalmente scambiate, potrebbero essere considerate fuori mercato delle condizioni di pagamento anche inferiori ai 12 mesi, così come potrebbero invece essere considerate del tutto di consuetudine condizioni di pagamento ultrannuali per le compravendite di beni di particolare importanza. In questi casi si ritiene che, per una rappresentazione veritiera e corretta, si debba far riferimento alle condizioni di mercato effettivamente esistenti.

Ben altre sono le conseguenze dell'applicazione di tale procedura ai crediti e debiti di finanziamento: si pensi ad un fenomeno particolarmente diffuso all'interno dei gruppi societari, ovvero la presenza in bilancio di crediti e/o debiti per finanziamenti infruttiferi infragruppo. Se venisse confermata l'impostazione dei documenti OIC in consultazione, ovvero l'ipotesi di rettificare tali crediti e debiti scontandoli ad un tasso d'interesse virtuale (considerato di mercato, o altro), si introdurrebbe per la prima volta nel sistema giuridico italiano riguardante il bilancio la possibilità (o l'obbligo?) d'inserire in bilancio – e quindi in contabilità generale – componenti di reddito figurativi (o virtuali). Ciò rappresenterebbe realmente una “rivoluzione”, suscettibile di conseguenze la cui entità non è dato al momento conoscere.

Più in generale, ci si chiede inoltre per quale motivo solo le operazioni di prestito attivo e passivo debbano essere soggette a rettifica qualora non ritenute svolte a condizioni economiche “di mercato”: perché non estendere tale ragionamento all'acquisto di fattori circolanti o durevoli a prezzi particolarmente vantaggiosi ed alle cessioni di beni e/o servizi connotati dalle stesse caratteristiche di non conformità a presunti prezzi “equi”, di “mercato” e quant'altro? Certamente l'ipotesi evidenzia una chiara bizzarria, ma se si volesse perseguire un'armonia e coerenza interna ai valori di Bilancio (che dovrebbero essere sistematici e non atomistici), non dovrebbe essere scartata a priori.

Inoltre, spesso detti finanziamenti non hanno una scadenza prefissata, per cui sembra improbabile poterli attualizzare. Non appare, poi, evidente quale sia la ragione di prevedere oneri o proventi finanziari figurativi su prestiti che sono

realmente gratuiti e per i quali non verranno mai pagati o riscossi interessi.

Conclusione e proposte.

In conclusione si suggerisce di interpretare l'espressione "tenendo conto del fattore temporale" come riferita esclusivamente alla procedura di attualizzazione contenuta nel calcolo dell'interesse effettivo per il costo ammortizzato, escludendo in tal modo l'ipotesi di imputare a bilancio oneri e proventi finanziari figurativi e quindi inesistenti, che, per quanto riguarda i proventi, sarebbero anche in aperta violazione del principio di prudenza che impone di iscrivere esclusivamente "utili realizzati".

Analogamente, si suggerisce di espungere la parte relativa al confronto tra tasso effettivo e tasso di mercato, anch'esso capace di introdurre componenti figurativi di reddito.

Infine, preso atto che il documento non prende in considerazione l'ipotesi di debiti/crediti per i quali non è prevista una scadenza, si suggerisce di prevedere che essi in ogni caso non vengano attualizzati, essendo impossibile l'attualizzazione; ciò anche in considerazione del fatto che un credito/debito senza scadenza potrebbe ritenersi "a vista".

Rilevazione iniziale dei crediti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

44. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
45. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 30-43 non si applicano e la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
Quando la legge prevede l'automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce C16 "altri proventi finanziari", lettera d). Nel caso in cui l'incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero.
46. I costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Valutazione successiva dei crediti valutati al costo ammortizzato

47. Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

48. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
- a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
 - b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;

- c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
 - d) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.
49. Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il credito sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. Nel caso di incasso anticipato di un credito, l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso relativo alla sua estinzione anticipata è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.
50. Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del credito, ad eccezione del caso descritto al par. 52.
51. Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato rilevato in base al contratto. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di "step-up" o di "step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza).
52. Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria.

Valutazione successiva dei crediti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

53. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
54. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 47-52 non si applicano e la valutazione successiva del credito è effettuata al valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni

stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo.

55. Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria.
56. I costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.

Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato

57. I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Un credito deve essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.
58. Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori:
 - significative difficoltà finanziarie del debitore;
 - una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
 - il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
 - sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
 - dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.
59. La verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti.

Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti secondo le regole del paragrafo 60).

Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti.
60. Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della

capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.). In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).

61. L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie.
62. L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.
63. Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti valutati al costo ammortizzato

64. L'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale). L'importo della svalutazione deve essere rilevato nelle apposite voci di conto economico.
65. Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un credito assistito da garanzia riflette i flussi finanziari che possono risultare dall'escussione della garanzia meno i costi per l'escussione della garanzia stessa, tenendo conto se sia probabile o meno che la garanzia sia effettivamente escussa.
66. Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti non valutati al costo ammortizzato nei bilanci redatti in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nei bilanci delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

67. I crediti sono iscritti al loro valore nominale meno l'importo della svalutazione. L'importo della svalutazione deve essere rilevato nel conto economico secondo le regole illustrate nei paragrafi 57-63.
68. Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il

ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

CANCELLAZIONE DEI CREDITI

69. La società cancella il credito dal bilancio quando:
- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
 - b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito¹.
70. I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.
71. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.
72. Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.
73. Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste da questo principio.
Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria.
74. Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura.
75. Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 31 "*Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*", effettuare un apposito accantonamento.

¹ Merita rilevare che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

76. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”* Pertanto, qualora una società, ai sensi di tale previsione normativa, decida di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare un credito, tale società illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate. Esempi di tali politiche contabili sono: la mancata attualizzazione dei crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, la mancata attualizzazione dei crediti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
77. L'articolo 2424, comma 2, codice civile prevede che *“se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”*. Questa norma interessa i crediti quando, ad esempio, un credito commerciale verso controllanti è classificato nei crediti verso le controllanti. Ciò va annotato in nota integrativa.
78. Con riferimento ai crediti, l'articolo 2427, comma 1, richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:
- “1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;*
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie);*
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;*
- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;”*.

L'indicazione sulla ripartizione geografica di cui al n. 6 co. 1 art. 2427 c.c. riguarda tutti i crediti della società.

Ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre:

- il tasso d'interesse effettivo e le scadenze;
- l'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico;
- l'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;
- l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;
- il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione dei crediti;
- la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d-bis) e CII5-quater "crediti verso altri".

79. Le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimento ai crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

Analogamente le informazioni relative ai crediti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell'OIC 12.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

80. Con riferimento ai crediti, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, comma 1:

"1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie).

81. Quando le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile si avvalgono della facoltà di valutare i crediti al costo ammortizzato, esse ne danno menzione in nota integrativa.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

82. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

83. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa devono applicare i parr.80-81.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

84. La presente edizione dell'OIC 15 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO E DELL'ATTUALIZZAZIONE

85. Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti secondo le disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015 possono non essere applicati ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Nella normalità dei casi si tratta dei crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa. Se, invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione devono essere applicati a tutti i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

86. Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al par. 85, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti devono essere applicati a tutti i crediti retroattivamente.

Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.

Si suggerisce di aggiungere che la suddetta imputazione deve avvenire attraverso una scrittura in partita doppia datata 1° gennaio 2016 che rettifica i valori dell'attivo e/o del passivo interessati, con contropartita al conto "utili (perdite) portati a nuovo."

Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso. L'art. 2423 *ter* comma 5 c.c prevede che *"Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa"*.

Pertanto, ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il presente principio fosse stato da sempre applicato e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi nell'esercizio che inizia il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:

- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);
 - nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.
87. Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano i paragrafi 85-86. Tali paragrafi si applicano anche nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria.
88. I seguenti casi costituiscono cambiamenti di principi contabili volontari e sono, pertanto, disciplinati dall'OIC 29:
- una società che redige il bilancio in forma ordinaria che diventa una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa, e decide di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione;
 - una società che redige il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), o una micro-impresa (art. 2435-ter c.c.), che decide facoltativamente di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

APPENDICE A – I CREDITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i crediti.

- Articolo 2423, comma 4: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”*
- Articolo 2423 ter comma 5: *“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*.
- Articolo 2423-ter, comma 6: *“Sono vietati i compensi di partite”*.
- Articolo 2424, comma 2: *“se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”*.
- Articolo 2426, numero 8: *“i crediti e di debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: *“La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 2: *“La nota integrativa deve indicare (...) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; (...); le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; (...)”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: *“La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; (...)”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 6: *“La nota integrativa deve indicare (...) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni (...) e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 10: *“La nota integrativa deve indicare (...) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche”*.
- Articolo 2435-bis, comma 2: *“Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; (...); nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo”*.
- Articolo 2435-bis, comma 3: *“Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti*

voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

-
 - voci B10(a), B10(b), B10(c);
 - voci C16(b) e C16(c);
 - voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d);
 - voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).”
- Articolo 2435-bis, comma 4: “Fermo restando le indicazioni la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2)....”.
- Articolo 2435-bis, comma 7: “Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere... i crediti al valore di presumibile realizzo...”.
- Articolo 2435-ter, comma 2: “Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”
- Articolo 1243, comma 1: “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.”

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione negli schemi di stato patrimoniale e conto economico sono richiamate nel principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.

APPENDICE B – ESEMPI (La presente appendice costituisce parte integrante del principio contabile OIC 15)

ESEMPIO 1 - Crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione

1A - Vendita di merci con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi senza la previsione di interessi espliciti

Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000. Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a "90 giorni fine mese data fattura". In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €250 senza prevedere l'applicazione di un tasso di interesse esplicito.

Il credito, da valutare con il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, avrebbe un valore di iscrizione iniziale al costo ammortizzato di €1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari a zero. Esso è tuttavia significativamente inferiore al tasso di mercato che si assume pari al 3% semestrale posticipato, conseguentemente, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione:

$$929,28 = 250 / (1,03)^1 + 250 / (1,03)^2 + 250 / (1,03)^3 + 250 / (1,03)^4$$

La componente finanziaria implicita è pertanto uguale a €70,72 (1.000-929,28). In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di €929,28 (1.000-70,72).

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Interessi attivi impliciti calcolati al tasso di mercato	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 3%	c	d = a + b - c
30/06/20X0	929,28	27,88	250,00	707,16
31/12/20X0	707,16	21,21	250,00	478,37
30/06/20X1	478,37	14,35	250,00	242,72
31/12/20X1	242,72	7,28	250,00	0,00

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €49,09 nel 20X0 (27,88+21,21) e per €21,63 nel 20X1 (14,35+7,28).

1B - Vendita di merci con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi con la previsione di interessi attivi espliciti

Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000. Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a "90 giorni fine mese data fattura". In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €250 in linea capitale e l'applicazione di un interesse di dilazione al tasso nominale esplicito semestrale posticipato dell'1%.

Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse effettivo fosse allineato al tasso di mercato, il valore di iscrizione iniziale del credito sarebbe di €1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari al tasso di interesse nominale, esso è infatti il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente gli incassi futuri nel periodo di durata del credito al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.000:

$$1.000 = (250+10) / (1,01)^1 + (250+7,5) / (1,01)^2 + (250+5) / (1,01)^3 + (250+2,5) / (1,01)^4$$

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Flussi finanziari per interessi attivi espliciti calcolati al tasso di nominale	Flussi finanziari in entrata linea capitale	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 1%	c	d = a - c
30/06/20X0	1.000,00	10,00	250,00	750,00
31/12/20X0	750,00	7,50	250,00	500,00
30/06/20X1	500,00	5,00	250,00	250,00
31/12/20X1	250,00	2,50	250,00	0,00

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €17,50 nel 20X0 (10+7,5) e per €7,5 nel 20X1 (5+2,5).

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse effettivo dell'1% fosse significativamente diverso dal tasso di mercato, che si assume pari al 3% semestrale posticipato, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, sarebbe necessario attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione:

$$(250+10) / (1,03)^1 + (250+7,5) / (1,03)^2 + (250+5) / (1,03)^3 + (250+2,5) / (1,03)^4 = 952,85$$

In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di €952,85.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Interessi attivi calcolati al tasso di mercato	Flussi finanziari per interessi attivi percepiti al tasso nominale	Flussi finanziari in entrata linea capitale	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 3%	c	d	d = a + b - c - d
30/06/20X0	952,85	28,59	10,00	250,00	721,44
31/12/20X0	721,44	21,64	7,50	250,00	485,58
30/06/20X1	485,58	14,57	5,00	250,00	245,15
31/12/20X1	245,15	7,35	2,50	250,00	0,00

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €50,23 nel 20X0 (28,59+21,64) e per €21,92 nel 20X1 (14,57+7,35).

ESEMPIO 2 - Finanziamenti attivi a tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione

Il 1° gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di €1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a €15. Il tasso di interesse nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi da incassarsi posticipatamente al 31 dicembre per i successivi cinque anni (31 dicembre 20X0–31 dicembre 20X4).

È possibile dimostrare che per ripartire gli interessi nominali e i costi di transazione iniziali lungo la durata del credito a un tasso costante da applicarsi al valore contabile del credito all'inizio del periodo, essi devono maturare a un tasso di interesse effettivo dell'1,6847% annuo.

Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Nel caso in cui il tasso di interesse effettivo dell'1,6847% non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il credito sarà iscritto al valore di €1.015,00 in sede di rilevazione iniziale e la tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	$b = a \times 1,6847\%$	<i>c</i>	$d = a + b + c$
20X0	1.015,00	17,10	(20,00)	1.012,10
20X1	1.012,10	17,05	(20,00)	1.009,15
20X2	1.009,15	17,00	(20,00)	1.006,15
20X3	1.006,15	16,95	(20,00)	1.003,10
20X4	1.003,10	16,90	(1.020,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo dell'1,6847% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale €1.015,00:

$$1.015 = 20/(1,016847)^1 + 20/(1,016847)^2 + 20/(1,016847)^3 + 20/(1,016847)^4 + 1.020/(1,016847)^5$$

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse effettivo dell'1,6847% si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato pari al 4%, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato del 4%, iscrivere il credito al valore di €910,97 (rilevazione iniziale) risultante dall'attualizzazione e utilizzare il tasso di interesse di mercato del 4% come sostituto del tasso di interesse effettivo nelle valutazioni successive.

Il calcolo del valore iniziale di iscrizione è il seguente:

$$20 / (1,04)^1 + 20 / (1,04)^2 + 20 / (1,04)^3 + 20 / (1,04)^4 + 1.020 / (1,04)^5 = 910,97$$

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse di mercato	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 4%	c	d = a + b + c
20X0	910,97	36,44	(20,00)	927,41
20X1	927,41	37,10	(20,00)	944,51
20X2	944,51	37,78	(20,00)	962,29
20X3	962,29	38,49	(20,00)	980,78
20X4	980,78	39,22	(1.020,00)	0,00

La differenza per €104,03 (1.015,00-910,97), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (1.015) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito (910,97), è rilevata tra gli oneri finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale.

Calcolo delle svalutazioni

Se il credito subisce una riduzione di valore alla fine dell'esercizio 20X3, la svalutazione è calcolata come differenza tra il valore contabile in assenza della riduzione di valore (980,78) e il valore attuale dei flussi finanziari futuri attualizzati al tasso di interesse effettivo originario, come eventualmente sostituito dal tasso di interesse di mercato se significativamente diverso, nel presente esempio pari al 4%.

Si suppone che l'incasso degli interessi nominali e del rimborso del capitale a scadenza debba essere decurtato del 40% per tener conto del rischio di insolvenza del debitore, pertanto, in sede di redazione del bilancio alla chiusura dell'esercizio 20X3, si stima che nell'esercizio 20X4 saranno incassati interessi attivi per €12 (anziché 20) e il rimborso del capitale a scadenza per €600 (anziché 1.000).

Alla chiusura dell'esercizio 20X3 il valore di iscrizione del credito è calcolato come valore attuale dei flussi finanziari futuri come segue:

$$12 / (1,04)^1 + 600 / (1,04)^1 = 588,46$$

La svalutazione è pertanto pari a: $980,78 - 588,46 = 392,32$

In tal caso a partire dall'esercizio 20X3 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nella seguente tabella.

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse di mercato	Flussi finanziari in entrata	Svalutazione per perdita di valore	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	<i>b = a x 4%</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>d = a+b+c+d</i>
20X0	910,97	36,44	(20,00)		927,41
20X1	927,41	37,10	(20,00)		944,51
20X2	944,51	37,78	(20,00)		962,29
20X3	962,29	38,49	(20,00)	(392,32)	588,46
20X4	588,46	23,54	(612,00)		0,00

ESEMPIO 3 – Finanziamenti attivi con tassi di interesse nominale a scalare predeterminati (clausole di step-up e step-down)

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di variazioni predeterminate dei tassi di interesse nominali non dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato

Il 1° gennaio 20X0, la società eroga un finanziamento per €1.000 (capitale) rimborsabile al 31 dicembre 20X4 per lo stesso importo. Il tasso di interesse nominale, espresso come percentuale del capitale, aumenta (o diminuisce) in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato: 2% nel 20X0 (incassi per €20 di interessi nominali nel primo esercizio), 4% nel 20X1 (€40), 6% per cento nel 20X2 (€60), 8% nel 20X3 (€80) e 10% per cento nel 20X4 (€100).

Sebbene non ci sia differenza tra il valore iniziale e l'importo rimborsato a scadenza, occorre comunque utilizzare il metodo dell'interesse effettivo per ripartire gli interessi attivi sulla durata del credito a un tasso di interesse effettivo costante da applicarsi al valore contabile del credito.

In questo caso, il tasso di interesse che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri fino a scadenza è 5,7757%. Quindi, gli interessi attivi sono riallocati per la durata del credito al fine di determinare il costo ammortizzato in ciascun esercizio. Per ogni esercizio, il costo ammortizzato all'inizio del periodo è moltiplicato per il tasso di interesse effettivo del 5,7757% e aggiunto al costo ammortizzato. Gli incassi di disponibilità liquide per interessi attivi sono dedotti dall'ammontare che ne deriva.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	$b = a \times 5,7757\%$	<i>c</i>	$d = a + b + c$
20X0	1.000,00	57,76	(20,00)	1.037,76
20X1	1.037,76	59,94	(40,00)	1.057,70
20X2	1.057,70	61,09	(60,00)	1.058,79
20X3	1.058,79	61,15	(80,00)	1.039,94
20X4	1.039,94	60,06	(1.100,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo del 5,7757% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.000,00:

$$1.000 = 20/(1,057757)^1 + 40/(1,057757)^2 + 60/(1,057757)^3 + 80/(1,057757)^4 + 1.100/(1,057757)^5$$

ESEMPIO 4 - Finanziamenti attivi a tasso variabile indicizzato ai tassi di interesse di mercato

Calcolo del costo ammortizzato quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato

Il 1° gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di €1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a €15. Il tasso di interesse nominale è variabile e pari al tasso Euribor a 1 anno vigente al 1° gennaio di ogni esercizio più uno *spread* del 2%. Gli interessi attivi sono incassati posticipatamente al 31 dicembre di ogni anno per 3 anni (31 dicembre 20X0–31 dicembre 20X2).

Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui il tasso è variato nel corso dell'esercizio.

I tassi di interesse nominali indicizzati all'Euribor a 1 anno sono i seguenti:

Esercizio	Euribor a 1 anno vigente al 1° gennaio	Spread	Tasso nominale applicabile
20X0	0,50%	2,00%	2,50%
20X1	0,70%	2,00%	2,70%
20X2	1,20%	2,00%	3,20%

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento calcolati sulla base del tasso di interesse nominale del 2,5% vigente nel 20X0.

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	$b = a \times 1,9801\%$	<i>c</i>	$d = a + b + c$
20X0	1.015,00	20,10	(25,00)	1.010,10
20X1	1.010,10	20,00	(25,00)	1.005,10
20X2	1.005,10	19,90	(1.025,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo dell'1,9801% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri che intervengono nel periodo 20X0-20X2 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.015,00:

$$1.015 = 25 / (1,019801)^1 + 25 / (1,019801)^2 + 1.025 / (1,019801)^3$$

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento calcolati nell'esercizio 20X1 sulla base del tasso di interesse nominale del 2,7% vigente nel medesimo esercizio.

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	$b = a \times 2,1784\%$	c	$d = a + b + c$
20X0	1.015,00	20,10	(25,00)	1.010,10
20X1	1.010,10	22,00	(27,00)	1.005,10
20X2	1.005,10	21,90	(1.027,00)	0,00

Il nuovo tasso di interesse effettivo del 2,1784% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X1-20X2 al valore contabile netto di €1.010,10 rilevato alla data immediatamente precedente a quella di variazione del tasso di interesse (nell'esempio alla chiusura dell'esercizio 20X0):

$$1.010,10 = 27 / (1,021784)^1 + 1.027 / (1,021784)^2$$

Gli interessi attivi da iscrivere nel conto economico che maturano nel 20X1 al nuovo tasso di interesse effettivo del 2,1784% sono pari a €22 (contro €20 prevedibili nel 20X0) e gli interessi nominali incassati sono pari a €27 (contro €25 prevedibili nel 20X0).

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento calcolati nell'esercizio 20X2 sulla base del tasso di interesse nominale del 3,2% vigente nel medesimo esercizio.

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	$b = a \times 2,6764\%$	c	$d = a + b + c$
20X0	1.015,00	20,10	(25,00)	1.010,10
20X1	1.010,10	22,00	(27,00)	1.005,10
20X2	1.005,10	26,90	(1.032,00)	0,00

Il nuovo tasso di interesse effettivo del 2,6764% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X2 al valore contabile netto di €1.005,10 rilevato alla data immediatamente precedente a quella di variazione del tasso di interesse (nell'esempio alla chiusura dell'esercizio 20X1):

$$1.005,10 = 1.032 / (1,026764)^1$$

Gli interessi attivi da iscrivere nel conto economico che maturano nel 20X2 al nuovo tasso di interesse effettivo del 2,6764% sono pari a €26,9 (contro €21,9 prevedibili nel 20X1) e gli interessi nominali incassati sono pari a €32 (contro €27 prevedibili nel 20X1).